

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 327

Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, Prof. ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari dell'Asse V del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e dal Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema formativo regionale e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;

Vista la Decisione comunitaria n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Visto il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005);

Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);

CONSIDERATI i principi fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici condivisi a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell'Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 che adotta le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Vista la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 "Misure urgenti in materia di Formazione Professionale";

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2011, n. 32 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.

15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 16 giugno 2009, "Linee guida per la gestione di attività di formazione esterna in Apprendistato professionalizzante, ai sensi della L. R. n. 13/2005";

Vista la Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 31 "Norme in materia di formazione per il lavoro";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31-01-2012 "Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2005 del 16/10/2012 recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia" e s.m.i.;

PREMESSO che:

- la LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." all'art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che "Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.";
- in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dello scorso 20 dicembre 2012, sono stati approvati una serie di provvedimenti strettamente collegati alla materia dell'apprendimento permanente e, in generale, all'attuazione di quanto previsto dalla riforma del mercato del lavoro (accordo su apprendimento permanente, accordo su orientamento permanente, accordo su Rapporto nazionale di referenziazione al Quadro Europeo delle qualificazioni, accordo sulla riforma dei percorsi IFTS);

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (GU n.39 del 15-2-2013) ha innovato la materia attraverso la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011 è stato approvato il “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” con un relativo finanziamento a valere sulle risorse dell’Asse V “Transnazionalità e interregionalità” del PO Puglia FSE 2007-2013;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale.” è stato stabilito di “dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un Sistema Regionale di Competenze, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze”;

Considerato che:

- l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. dell’apprendistato), stabilisce che “Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.”;
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 20/12/2012 sull’adozione dello schema di decreto concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS) che, all’art. 2,

comma 1 recita “è approvato l’elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio economico del territorio”;

- il d. lgs. del 16 gennaio 2013, n. 3 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” all’art. 11, comma 1, stabilisce che fino alla completa implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali, tra cui anche quelle del repertorio di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, costituito da tutti i repertori codificati a livello nazionale e regionale pubblicamente riconosciuti e, comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi, le regioni continuano ad operare in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento;
- le suddette modifiche intervenute a livello normativo europeo, nazionale, regionale rendono necessaria ed urgente la definizione di apposite direttive e strumenti applicativi in ordine alla certificazione di competenze riferite a qualificazioni contenute in repertori pubblicamente riconosciuti;
- il primo passo per l’attuazione del Sistema regionale di Competenze di cui alla D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 è costituito dall’adozione del Repertorio Regionale di Figure;
- l’accordo sottoscritto tra la Regione Puglia e la Regione Toscana prevede la definizione di un Repertorio Regionale di Figure Professionali - attraverso l’adattamento e la modifica dei contenuti descrittivi delle figure professionali del repertorio toscano, alle caratteristiche del contesto socio-produttivo della Puglia;

Posto che:

- nel Repertorio Regionale di Figure Professionali vengono descritti gli standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure

professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese, descritte in termini di Aree di Attività (Ada) e relative Unità di Competenza comprendenti conoscenze, capacità/abilità;

- i suddetti standard costituiscono la premessa per la definizione degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in linea con le procedure per il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino;

Ritenuto che:

- nelle more dell'implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011 e, considerata la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 13 del 16/01/2013 che consente l'applicazione degli ordinamenti regionali entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'istituzione di un Repertorio Regionale delle Figure Professionali riveste carattere di urgenza al fine di poter dare attuazione al sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
- si debba procedere all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze inerenti le figure professionali dell'istituendo Repertorio Regionale, avvalendosi del Comitato Tecnico regionale di cui alla D.G.R. n. 2273/2012, nell'ambito di tavoli tematici e tenendo in considerazione le competenze definite nei profili professionali declinati nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi interconfederali e di categoria;

con il presente provvedimento si intende:

- istituire l'impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e avviare l'adattamento del Repertorio alle caratteristiche del contesto socio-produttivo della Puglia partendo dagli elementi descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana;
- approvare l'allegato A "Impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Puglia" che declina l'impianto descrittivo e metodologico del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, costruito a partire da una base tec-

- nica mutuata dalla Regione Toscana per effetto dell'intesa istituzionale ed aggiornato in coerenza con il rinnovato contesto nazionale di riferimento;
- stabilire che nel corso dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP si proceda, con atti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, all'adozione dell'elenco dei settori economici regionali e delle figure professionali del Repertorio, alla definizione delle procedure per l'aggiornamento dello stesso e all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze inerenti le figure professionali, avvalendosi del Comitato Tecnico regionale istituito con la D.G.R. n. 2273/2012, attraverso tavoli tematici e tenendo in considerazione le competenze definite nei profili professionali declinati nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi interconfederali e di categoria;
- disporre che nei primi mesi di attuazione, l'adattamento del Repertorio debba essere realizzato prioritariamente sui settori economici rispetto ai quali vengono attivati il maggior numero di contratti di Apprendistato; in tal senso, sulla base dei dati disponibili relativi alle attività formative in apprendistato professionalizzante e alle comunicazioni obbligatorie delle aziende, si individuano come settori prioritari il Commercio, il Turismo, il Metalmeccanico, l'Edile, ma anche gli altri settori ritenuti "chiave" in relazione agli indici di occupabilità riscontrati nella Regione Puglia;
- disporre, altresì, che nei primi mesi di attuazione, venga effettuata l'integrazione del Repertorio rispetto al settore dei servizi di integrazione socio-sanitaria, partendo dall'esperienza del progetto R.O.S.A. promosso dal Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità di concerto con il Servizio Formazione Professionale;
- disporre che, nel corso del suddetto periodo di adattamento, il Repertorio venga integrato con i risultati delle sperimentazioni intervenute nel territorio pugliese in materia di standard professionali e formativi, come ad esempio gli Avvisi 6/2012 e 8/2012 approvati dal Servizio Formazione Professionale che prevedono una prima sperimentazione nella declinazione per competenze di specifiche figure afferenti il settore dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo;

- individuare nel Repertorio regionale quelle competenze territoriali certificabili nell'ambito dei percorsi IFTS, aggiuntive rispetto allo standard minimo nazionale;
- disporre che a seguito delle attività di adattamento, che avverranno nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca il riferimento per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell'ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate:

- di istituire l'impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e avviare l'adattamento del Repertorio alle caratteristiche del contesto

socio-produttivo della Puglia partendo dagli elementi descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana;

- di approvare l'allegato A "Impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Puglia" che declina l'impianto descrittivo e metodologico del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, costruito a partire da una base tecnica mutuata dalla Regione Toscana per effetto dell'intesa istituzionale ed aggiornato in coerenza con il rinnovato contesto nazionale di riferimento;
- di stabilire che nel corso dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP si proceda, con atti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, all'adozione dell'elenco dei settori economici regionali e delle figure professionali del Repertorio, alla definizione delle procedure per l'aggiornamento dello stesso e all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze inerenti le figure professionali, avvalendosi del Comitato Tecnico regionale istituito con la D.G.R. n. 2273/2012, attraverso tavoli tematici e tenendo in considerazione le competenze definite nei profili professionali declinati nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi interconfederali e di categoria;
- di disporre che nei primi mesi di attuazione, l'adattamento del Repertorio debba essere realizzato prioritariamente sui settori economici rispetto ai quali vengono attivati il maggior numero di contratti di Apprendistato; in tal senso, sulla base dei dati disponibili relativi alle attività formative in apprendistato professionalizzante e alle comunicazioni obbligatorie delle aziende, si individuano come settori prioritari il Commercio, il Turismo, il Metalmeccanico, l'Edile, ma anche gli altri settori ritenuti "chiave" in relazione agli indici di occupabilità riscontrati nella Regione Puglia;
- di disporre, altresì, che nei primi mesi di attuazione, venga effettuata l'integrazione del Repertorio rispetto al settore dei servizi di integrazione socio-sanitaria, partendo dall'esperienza del progetto R.O.S.A. promosso dal Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità di concerto con il Servizio Formazione Professionale;

- di disporre che, nel corso del suddetto periodo di adattamento, il Repertorio venga integrato con i risultati delle sperimentazioni intervenute nel territorio pugliese in materia di standard professionali e formativi, come ad esempio gli Avvisi 6/2012 e 8/2012 approvati dal Servizio Formazione Professionale che prevedono una prima sperimentazione nella declinazione per competenze di specifiche figure afferenti il settore dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo;
 - di individuare nel Repertorio regionale quelle competenze territoriali certificabili nell'ambito dei percorsi IFTS, aggiuntive rispetto allo standard minimo nazionale;
- di disporre che a seguito delle attività di adattamento, che avverranno nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca il riferimento per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell'ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;
 - di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento con i relativi allegati.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

IMPIANTO DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELLA REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia si dota di un **impianto descrittivo e metodologico** per la definizione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, costruito a partire da una base di descrizione del lavoro mutuata dalla Regione Toscana a seguito di un'intesa istituzionale¹ ed **aggiornato in coerenza con il rinnovato contesto nazionale di riferimento**.

Tale impianto è finalizzato a descrivere gli standard professionali di riferimento per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il *lifelong learning*: dall'analisi dei fabbisogni alla valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze, all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all'orientamento formativo e professionale dei cittadini.

Il format descrittivo rappresenterà lo strumento e il linguaggio per valorizzare la descrizione delle specificità del sistema professionale e del lavoro regionale attraverso un **lavoro di adattamento, revisione, innovazione e contestualizzazione dei contenuti professionali delle Figure e dei Settori**. Tale lavoro verrà realizzato attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio chiamati a fornire il loro contributo attraverso il Comitato Tecnico di cui alla DGR 2273/2012.

Nel presente documento si ripropone, quindi, la **struttura descrittiva della Figura professionale** – riportata per comodità in sintesi nella tabella 1, in cui sono indicati i descrittori previsti dall'impianto del Repertorio della Regione Puglia - prendendone in considerazione i singoli descrittori, per ciascuno dei quali si forniscono alcuni criteri descrittivi e linguistici fondamentali.

Tabella 1 - descrittori della scheda di Figura professionale (sez 1/2 e sez 2/2)

Sez 1/2	Sez 2/2
Descrittori a carattere generale	Indici di conversione
Denominazione Figura	ISCO
Settore di riferimento	CP ISTAT
Ambito di attività	ATECO
Livello di complessità	Repertorio nazionale per i percorsi IFTS
Descrizione	Repertorio nazionale per i percorsi leFP
Contesto di esercizio	Fonti documentarie consultate per la realizzazione della descrizione
Tipologia Rapporti di lavoro	AREE DI ATTIVITA' (per ciascuna area di attività)
Collocazione contrattuale	Denominazione AdA
Collocazione organizzativa	Descrizione della <i>performance</i>
Opportunità sul mercato del lavoro	Unità di Competenze
Percorsi formativi	Conoscenze
	Capacità/Abilità

¹ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011 che ha approvato il "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze".

Descrittori a carattere generale

Ciascuna figura professionale è caratterizzata da alcuni descrittori che hanno la finalità di focalizzare in modo semplice e immediato gli elementi distintivi che permettono di identificare la figura e il suo campo d'azione. Essi devono individuare e presentare in termini sintetici le finalità generali e gli oggetti di intervento che caratterizzano la figura e consentono di apprezzare la specificità del suo contributo professionale.

Alcuni di tali descrittori – settore di riferimento, ambito di attività, livello di complessità – fanno riferimento a specifici criteri di organizzazione delle figure professionali presenti nel Repertorio, e presentano quindi contenuti standard dal punto di vista linguistico, in quanto predefiniti rispetto alla figura.

Relativamente alla formulazione dei contenuti degli altri – denominazione e descrizione della figura - si forniscono alcuni criteri di sintassi ed alcune indicazioni concernenti la delimitazione degli oggetti descritti.

Denominazione figura

Questo descrittore identifica la Figura professionale attraverso l'esplicitazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di complessità dello svolgimento delle stesse.

Per favorire l'immediata identificazione di tali caratteristiche, occorre che nella formulazione del contenuto di questo descrittore

- ✓ sia reso immediatamente leggibile il livello di complessità (vedi sotto) della Figura attraverso l'utilizzo dei seguenti termini convenzionali:
 - "operatore" per le figure appartenenti al gruppo-livello di complessità A,
 - "tecnico" per quelle appartenenti al gruppo-livello B,
 - "responsabile" per quelle appartenenti al gruppo-livello C
- ✓ sia immediatamente leggibile il contenuto delle attività caratterizzanti la Figura; il completamento della denominazione di "operatore"/"tecnico"/"responsabile", è dato quindi dal riferimento sintetico alle principali attività caratteristiche della figura, che sono descritte in maniera maggiormente circostanziata nel descrittore "descrizione" della Figura e nelle descrizioni delle performance delle Aree di Attività che compongono la stessa;
- ✓ sia riconoscibile nel mercato del lavoro la denominazione "comune" della professionalità che viene descritta.

La struttura della "denominazione" della figura professionale risulta quindi la seguente:

"operatore"/"tecnico"/"responsabile" + principali attività che caratterizzano la figura + denominazione sintetica e di uso "comune" della figura tra parentesi (se identificabile)

Es. operatore alla realizzazione di opere murarie (muratore)

Es. operatore alla realizzazione dei manufatti lignei (falegname)

Settore di riferimento

Questo descrittore fa riferimento ad uno dei criteri organizzativi delle figure professionali del Repertorio. I settori rappresentano una dimensione macro del sistema economico-produttivo, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni prodotti, e sono a loro volta connessi al

sistema di classificazione statistico delle attività economiche ATECO, al fine di garantirne la leggibilità rispetto ai contesti sovra regionali.

I settori convenzionalmente individuati rispecchiano le caratteristiche specifiche del sistema socio-economico regionale al momento dell'istituzione del Repertorio regionale; è evidente che anche la gestione dell'articolazione per settori dovrà seguire l'andamento e le evoluzioni del contesto regionale e potrà essere strutturata anche in base alle articolazioni adottate a livello nazionale per le filiere di Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istruzione Tecnica Superiore.

Trattandosi di un criterio di organizzazione interna del Repertorio, il settore di riferimento è un descrittore che garantisce la leggibilità di ciascuna Figura che ad esso appartiene rispetto alle altre presenti nel Repertorio regionale.

Ambito di attività

Questo descrittore costituisce un ulteriore criterio di organizzazione delle Figure all'interno che identifica l'insieme di azioni ed attività, le funzioni, riconducibili a figure professionali diverse che agiscono a diversi livelli, e contribuiscono livelli di responsabilità e specializzazioni diverse al perseguimento del medesimo obiettivo. Sulla base della funzione che presidia, ciascuna Figura professionale appartiene ad uno dei seguenti ambiti di attività:

1. amministrazione e gestione
2. commerciale, comunicazione e vendita
3. progettazione, ricerca e sviluppo
4. programmazione della produzione, acquisti e logistica
5. manutenzione e riparazione
6. produzione di beni e servizi

L'ambito di attività costituisce quindi un criterio organizzativo delle Figure trasversale a quello costituito dal settore di riferimento, poiché inquadra ciascuna Figura rispetto alle altre Figure che nel medesimo settore e in altri settori presidiano il medesimo tipo di funzione.

Il criterio del settore di riferimento e quello dell'ambito di attività costituiscono pertanto due prospettive diverse di collocazione della Figura nel quadro degli standard professionali regionali².

Livello di complessità

Questo descrittore individua il grado di complessità di esercizio della professionalità, ovvero dei profili e dei ruoli di cui la figura professionale costituisce una rappresentazione standard. Per essi, si ricorre ad una classificazione standard dei livelli di complessità, tenendo conto dei principali fattori che determinano tale complessità; è convenzionalmente definita nell'ambito del Repertorio e quindi non fa direttamente riferimento ad altre classificazioni definite e formalizzate in altri sistemi (ad esempio quelle contrattuali, quelle concernenti le qualifiche ed i titoli di istruzione).

² Proprio per questa caratteristica, spesso all'interno di un settore le Figure identificate sono assegnabili soltanto ad alcuni dei 6 ambiti di attività previsti

Tale classificazione prevede la distinzione di tre situazioni-tipo (definiti "gruppi-livello") di complessità crescente:

gruppo-livello A identifica situazioni caratterizzate dallo svolgimento di attività che prevedono l'utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, che possono anche essere tecnicamente complessi, e possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti.

gruppo-livello B identifica situazioni caratterizzate dallo svolgimento di attività tecniche che prevedono l'utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare assunzione di responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento di processi e di attività.

Questo gruppo-livello mette in evidenza soprattutto la caratterizzazione tecnica-specialistica delle figure, all'interno della quale gli altri fattori che determinano la complessità quali il livello di autonomia e di responsabilità possono variare anche in maniera considerevole.

gruppo-livello C identifica situazioni di complessità di esercizio caratterizzate dallo svolgimento di attività professionali che prevedono la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinibile; si tratta di attività professionali che comportano un'ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Questo gruppo-livello mette in evidenza soprattutto l'elevato grado di responsabilità e di autonomia, rispetto ai quali le conoscenze tecniche-specialistiche assumono una valenza variabile da Figura e Figura.

Come si vede, le diverse situazioni-tipo di complessità di esercizio standardizzate fanno riferimento ad un mix di fattori diversi, combinati in maniera e misura diversa. Nei tre gruppi-livelli variano infatti:

1. la qualità e la tipologia delle tecniche, degli strumenti impiegati nello svolgimento delle attività,
2. la tipologia ed il livello di padronanza delle conoscenze impiegate
3. il grado di autonomia e di responsabilità nonché le risorse rispetto alle quali l'autonomia e la responsabilità vengono esercitate (risorse finanziarie, strumentali, altre risorse professionali)

E' evidente che la scelta di questo tipo di classificazione convenzionale dei livelli di esercizio risponde unicamente all'esigenza di rappresentare – seppur in maniera semplificata – i fattori e le dinamiche che nei contesti lavorativi contribuiscono a determinare la complessità delle diverse attività lavorative e professionali.

Mentre il gruppo-livello C è fortemente caratterizzato rispetto al fattore di complessità di cui al punto 3, il gruppo-livello B si definisce soprattutto in relazione al fattore di cui al punto 2; il gruppo-livello A, invece, si caratterizza in particolare rispetto ai fattori di cui al punto 1. Stanti queste

caratterizzazioni, per ciascuna Figura la collocazione ad un determinato livello si fonda comunque sulle caratteristiche distintive della figura stessa, soprattutto relativamente alle Aree di Attività ed alle relative Performance e Unità di competenze (vedi sotto) e su una valutazione rispetto al mix dei fattori che concorrono a definire il livello di complessità.

L'inquadramento della Figura rispetto al gruppo-livello, determina automaticamente l'adozione di uno dei termini convenzionali previsti per la "denominazione" della Figura (vedi sopra), secondo le relazioni di seguito indicate:

gruppo-livello A	→	"operatore"
gruppo-livello B	→	"tecnico"
gruppo-livello C	→	"responsabile"

Descrizione

Questo descrittore mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura (in quanto rappresentazione di profili e ruoli agiti) nel contesto d'azione, individuando e sintetizzando le attività principali e gli oggetti di intervento che caratterizzano la Figura (senza tuttavia entrare nel dettaglio delle stesse) e consentendo l'apprezzamento delle relative specificità.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto del descrittore è costituito da proposizioni con verbo alla terza persona singolare del presente indicativo; al fine di evitare l'appesantimento della descrizione, è opportuno che il soggetto (ovvero la denominazione della Figura) venga sottinteso.

Contesto di esercizio

Una serie di descrittori identificano il cosiddetto contesto di esercizio in cui opera la Figura; in tal senso, anche in considerazione della valenza di "rappresentazione" assegnata alla Figura rispetto a profili e ruoli che effettivamente agiscono nei contesti reali, la valenza di questi descrittori è di tipo orientativo (e non prescrittivo), essendo finalizzati ad una migliore comprensione delle caratteristiche della Figura; nondimeno è necessario che le informazioni in essi contenute siano puntuali, chiare e significative rispetto ai fattori da descrivere.

Tipologia di rapporti di lavoro

Sono qui indicate le principali tipologie di rapporto nell'ambito delle quali le attività professionali vengono svolte (dipendente, lavoro autonomo attraverso collaborazione professionale o prestazione libero-professionale) anche in relazione alla dimensione aziendale

Collocazione contrattuale

In caso di lavoro dipendente, è indicata in via generale la collocazione all'interno dei sistemi di classificazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro, senza fare tuttavia riferimento a livelli di retribuzione. In questo campo potranno essere inseriti riferimenti specifici ai profili identificati negli Accordi confederali e nei CCNL per l'Apprendistato.

Collocazione organizzativa

E' indicato il sistema di relazione della Figura con altre figure professionali per lo svolgimento della propria funzione (superiori, colleghi in altre funzioni, subordinati) ed eventuali relazioni con referenti esterni, anche in relazione alla tipologia ed alla dimensione aziendale.

Opportunità sul mercato del lavoro

Sono presentati in via generale gli scenari evolutivi del mercato del lavoro che interessano la Figura, eventuali possibilità di passaggio ad altre professioni in cui si può spendere la professionalità acquisita e/o di carriera verticale.

Percorsi formativi

E' descritto il percorso formativo inteso come percorso di formazione formale (attraverso i canali dell'istruzione, quelli della formazione professionale, dell'alternanza formazione-lavoro) e di primo inserimento lavorativo; vengono fornite eventuali indicazioni rispetto a specifica formazione anche di aggiornamento e/o connessa al conseguimento di abilitazioni etc., e vengono sintetizzate eventuali indicazioni su conoscenze/capacità-abilità considerate indispensabili per lo svolgimento dell'insieme delle attività che caratterizzano la Figura.

Dal punto di vista sintattico, tutti i contenuti dei descrittori attinenti il contesto di esercizio sono espressi, attraverso proposizioni con verbo alla terza persona singolare del presente indicativo; al fine di evitare l'appesantimento della descrizione, è opportuno che il soggetto (ovvero la denominazione della Figura) venga sottointeso.

Indici di conversione

Sotto questo titolo è prevista l'identificazione dei riferimenti ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici (**ISCO, CP ISTAT, ATECO**) ed i riferimenti ad altri sistemi e repertori descrittivi realizzati in Italia da altri soggetti istituzionali (Repertorio nazionale degli standard per i percorsi **IFTS**, Repertorio nazionale delle figure per i percorsi triennali e quadriennali di **leFP**).

Data la non sovrapponibilità dei sistemi di classificazione in uso (ciascuno dei quali adotta metodologie e modalità descrittive diverse in funzione delle specifiche finalità ad esso assegnate) è possibile che una singola Figura del Repertorio pugliese possa avere corrispondenze con più voci di un altro sistema di classificazione o con più profili/figure di un altro repertorio.

La distinzione tra riferimenti ai sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici e riferimenti ad altri sistemi informativi e di repertori ha un'importanza fondamentale per la leggibilità delle Figure del Repertorio; mentre i primi infatti hanno la finalità di garantire la leggibilità dello standard regionale nell'ambito delle indagini e delle rilevazioni statistiche e dei relativi sistemi informativi cui fanno riferimento le amministrazioni pubbliche, i riferimenti ad altri sistemi e repertori descrittivi hanno invece la finalità di collocare la Figura pugliese, laddove possibile, rispetto ad altri sistemi di standard elaborati a livello nazionale.

Per le considerazioni sopra formulate, è opportuno che ciascuna Figura professionale sia corredata del maggior numero di riferimenti pertinenti possibile, al fine di garantirne la massima leggibilità e l'efficacia dal punto di vista della interazione e comunicabilità tra soggetti e sistemi diversi

Comunque, per ciascuna Figura, anche in assenza di riferimenti pertinenti ad altri sistemi e repertori descrittivi, deve esistere il riferimento ad almeno uno dei sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici.

Fonti documentarie

Questo descrittore fornisce indicazioni sintetiche relative a risorse informative di varia natura (indicazioni bibliografiche e/o sitografiche, indicazioni relative a documenti ufficiali quali rapporti ed indagini a livello internazionale/nazionale/regionale/locale) relative alla Figura come descritta nel Repertorio.

Aree di attività (AdA)

Le *Aree di Attività* costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell'attività professionale caratteristica della Figura, identificando le prestazioni da essa erogate e giustificando in ultima analisi la sua stessa esistenza.

Dall'altra, a partire dall' Area di attività e relativa performance è possibile identificare l'insieme delle capacità/abilità e conoscenze (ovvero l'Unità di competenze) necessarie per la realizzazione della performance stessa.

L'estrema varietà che, in virtù delle peculiarità tecnologiche e organizzative della specifica situazione di realizzazione, presentano le attività che vengono svolte nella realtà dei processi di lavoro, ha reso necessario adottare un metodo di analisi del lavoro che partendo dalla molteplicità delle situazioni lavorative tipiche del settore (talvolta rilevata attraverso job description di dettaglio) permetta di prescindere dagli aspetti contingenti di ciascuna di esse per arrivare a costruire una "mappa di attività" relativamente indipendente dalle particolarità locali delle diverse realtà.

La mappa delle attività deve essere costruita tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla definizione degli standard professionali, per cui :

- non deve limitarsi a prestare attenzione alle prestazioni più diffuse e consolidate, ma deve riuscire a cogliere le nuove esigenze che si vanno manifestando e che magari molte singole imprese non riescono ancora ad esprimere compiutamente;
- deve poter essere assunta come standard di riferimento in cui i tratti fondamentali della Figura possano essere riconosciuti al di là delle specificità aziendali (in tal senso la Figura dovrebbe poter fornire un riferimento utile anche per l'evoluzione dei singoli sistemi professionali aziendali);
- deve costituire il punto di partenza per identificare le competenze che occorre promuovere per progettare percorsi formativi e di inserimento lavorativo coerenti con le caratteristiche

professionali della Figura che, in quanto standardizzate all'interno del Repertorio, sono riconosciute come riferimento valido per la gestione delle politiche formative e del lavoro regionali

- non deve adottare criteri di eccessiva analiticità e dettaglio che rischiano di far perdere di vista le prestazioni chiave della Figura
- d'altra parte non deve adottare nemmeno un criterio di eccessiva aggregazione che potrebbe portare a non distinguere con sufficiente chiarezza i diversi risultati che devono essere assicurati dalla Figura professionale

E' quindi necessario adottare un livello "intermedio" di aggregazione delle attività, capace di orientare selettivamente l'attenzione verso i "contributi distintivi" della Figura professionale.

In tal senso, l'impianto metodologico del Repertorio adotta il concetto di Area di Attività (AdA), a suo tempo suggerito dall'ISFOL:

"Un'AdA corrisponde ad un insieme significativo di attività specifiche, omogenee ed integrate, orientate alla produzione di un risultato, ed identificabili all'interno di uno specifico processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un'ADA presentano caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare, sia per i risultati da conseguire che, infine, per il livello di complessità delle competenze da esprimere" (Isfol 1998).

L'assunzione dell'AdA come concetto guida per l'identificazione e la classificazione delle attività della Figura professionale permette:

- a) di aggregare le attività intorno a un numero limitato di nuclei significativi, che corrispondono alle prestazioni chiave che la Figura deve garantire all'interno del processo lavorativo;
- b) di fornire chiari ambiti di riferimento per individuare le competenze distintive della Figura, le quali sono identificate in rapporto all'insieme delle capacità/abilità e conoscenze necessarie a presidiare ciascuna delle AdA in funzione del raggiungimento dei risultati attesi.

Gli assunti sopra sintetizzati permettono di inquadrare i due descrittori dell'Ada presenti nel Repertorio.

Denominazione dell'Ada

Questo descrittore identifica in maniera immediata l'Area di Attività, poiché contiene un primo rapido richiamo della natura delle attività che rientrano componendo la performance.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto viene reso attraverso sostantivi che indicano azione con riferimento alle attività della performance, ed i relativi oggetti di tali attività.

Descrizione della performance

Il contenuto di questo descrittore è costituito dalla descrizione sintetica ma sufficientemente esaustiva, del tipo di contributo che la specifica AdA fornisce rispetto al più generale processo di produzione di beni e/o servizi nel quale si colloca il complesso delle attività caratterizzanti la Figura professionale.

Poiché la "mappa delle AdA" di ciascuna Figura professionale deve consentire di coglierne gli elementi distintivi, focalizzandosi quindi sulle prestazioni chiave, è opportuno che nel Repertorio pugliese:

- nessuna Figura sia descritta con meno di tre AdA
- nessuna Figura sia descritta con più di nove AdA

Non esiste una relazione vincolante tra livello di complessità professionale della Figura e numero di AdA in cui è articolata, poiché è la tipologia delle performance (contesti di azione meno strutturati, impatti più rilevanti sui prodotti finali, ecc.) che rende ragione dell'ampiezza e complessità delle attività svolte.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto viene reso attraverso una proposizione che si articola con un verbo all'infinito (talvolta affiancato da altri verbi corrispondenti ad azioni che completano la prima identificando il contenuto della performance) seguito dall'oggetto o gli oggetti cui si riferisce l'azione e dalle condizioni che concorrono a caratterizzare ulteriormente lo svolgimento della performance

Unità di competenza (UC)

L'identificazione delle AdA rende più agevole anche la definizione delle competenze necessarie alla Figura professionale per poter garantire le prestazioni che la caratterizzano.

Le "funzioni d'uso" del Repertorio regionale delle figure professionali in quanto standard professionali di riferimento, rende indispensabile che le informazioni in esso contenute, oltre che le Aree di attività identifichino anche l'insieme integrato di capacità/abilità e conoscenze che assicurano l'esercizio di comportamenti lavorativi adeguati a produrre i risultati previsti da ciascuna AdA; soltanto così, infatti, la Figura può costituire un riferimento completo per la progettazione della formazione ovvero dei percorsi finalizzati a facilitare l'apprendimento di tali competenze necessario all'esercizio delle attività, e per la realizzazione di percorsi di orientamento, di servizi di analisi e matching della domanda ed offerta di lavoro, ovvero della domanda ed offerta di competenze professionali.

Così intesa l'Unità di competenza equivale non alla somma di conoscenze e capacità/abilità, ma al saper mobilitarle combinandole per produrre la performance.

A livello di restituzione descrittiva dello standard, quindi, il Repertorio non attribuisce di fatto un'identità propria alla UC, individuando in essa un "contenitore" di risorse minime indispensabili (conoscenze e capacità/abilità, appunto), la cui mobilitazione da parte di persone diverse (e quindi con modalità diverse) permette la realizzazione della performance.

L'oggetto "UC" del Repertorio, in quanto insieme di conoscenze e capacità/abilità, nulla dice rispetto a come i singoli individui agiscono le competenze, essendo questo un ambito che attiene ai processi di valutazione delle stesse.

Nella struttura di descrizione della Figura professionale, quindi, ad ogni AdA corrisponde un'**Unità di competenza**, che connette organicamente la *performance* di una specifica AdA all'insieme indivisibile di *capacità/abilità* e *conoscenze* necessarie al presidio delle attività previste dalla performance stessa. Essa non è identificata se non attraverso l'associazione all'AdA cui si riferisce e dal mix di conoscenze e capacità/abilità che "contiene".

Al fine di garantirne la significatività in relazione alla performance cui è associata, nel Repertorio pugliese ciascuna UC è composta da:

- un numero di conoscenze non inferiore a tre e non superiore a 10;
- un numero di capacità/abilità non inferiore a tre e non superiore a 10.

Non esiste una relazione tra numero di conoscenze e numero di capacità/abilità all'interno di ciascuna UC.

Capacità/Abilità³

Le capacità/abilità evidenziano le diverse attività e relative condizioni rilevanti di svolgimento che integrate tra loro dal soggetto agente permettono di assicurare la performance associata a ciascuna AdA⁴.

Nella descrizione occorre quindi tenere conto della diversa natura delle capacità/abilità (diagnostiche, relazionali, organizzative, di fronteggiamento di problemi) che vengono mobilitate nel presidio delle attività tecnico-operative, evitando di descriverle attraverso una mera lista di compiti tecnico-operativi o di singole operazioni, ed in qualche modo superando la distinzione tra capacità tecnico-professionali e trasversali, poiché ogni capacità tecnico professionale è in qualche misura connotata dalla mobilitazione individuale di risorse di tipo diagnostico, relazionale e organizzativo.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto viene reso attraverso una proposizione che si articola con un verbo all'infinito seguito dagli oggetti e dalle condizioni che permettano di rilevare le modalità di attivazione del soggetto⁵

Conoscenze

Le capacità/abilità presuppongono anche la padronanza di saperi che ne permettono l'attivazione; in tal senso l'elemento "Conoscenza" all'interno di ciascuna UC esprime il richiamo all'utilizzo di saperi dichiarativi (le nozioni, i linguaggi, i concetti, le teorie, ecc.) e procedurali (le regole, le tecniche, le metodologie, ecc.) che sono necessari per il presidio delle attività e il raggiungimento dei risultati.

Esse possono riguardare:

- ↳ la natura del prodotto/servizio intermedio su cui è incentrata l'AdA;

³ Si utilizza una doppia denominazione al fine di rispettare la denominazione utilizzata originaria (capacità) ma rendendo immediatamente leggibile il repertorio rispetto alla denominazione più comunemente utilizzata nei repertori nazionali (abilità).

⁴ In tal senso si sottolinea la distinzione tra le attività presidiate e combinate dal soggetto (le capacità appunto) e la performance, che è invece riferita al processo di produzione di beni e/o servizi cui l'AdA fa riferimento

⁵ A differenza della formula sintattica utilizzata per la descrizione della performance complessiva, si tratta in questo caso di evidenziare attraverso l'azione la mobilitazione del singolo, l'attivazione di comportamenti di lavoro che consentono il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla realizzazione della performance secondo un livello di accettabilità minimo (che a sua volta risulta dalle componenti che concorrono alla descrizione della performance). Potrebbe in tal senso risultare ulteriormente esplicativo anteporre a ciascuna capacità/abilità l'espressione "essere in grado di ...", la quale, tuttavia, una volta condivisa la valenza dell'oggetto "capacità/abilità" come descritto nel Repertorio risulterebbe un inutile appesantimento dell'impianto descrittivo.

- la lettura del contesto in cui si inserisce il risultato prodotto dall'AdA, ivi compreso il quadro delle norme e delle prescrizioni che riguardano tale contesto;
- le caratteristiche del processo di lavoro necessario a produrre il risultato dell'AdA in termini di fasi dello stesso, flussi e sistemi di capitalizzazione delle informazioni ecc.).

Appare opportuno ricordare che l'insieme delle conoscenze previste per ciascuna UC non coincide con i "contenuti disciplinari", che dovranno invece costituire oggetto di elaborazione nell'ambito della costruzione dei progetti formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze.

Dal punto di vista sintattico, viene espresso l'oggetto della conoscenza attraverso uno o più sostantivi eventualmente indicando la finalizzazione della conoscenza rispetto alla performance, in modo da identificare - senza far ricorso ad alcun sistema di classificazione convenzionale - il livello di approfondimento e di padronanza della conoscenza⁶.

⁶ Potrebbe in tal senso risultare ulteriormente esplicitativo anteporre a ciascuna conoscenza il verbo "conoscere", ma per le medesime ragioni espresse in relazione alle capacità/abilità è apparso preferibile omettere questa indicazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 328

AREM - Agenzia regionale per la mobilità - Controllo preventivo al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 - Programma di attività 2013, ai sensi dell'art. 25 comma 5) lett. r) della L.R. n. 18/2002.

L'Assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità Prof. Guglielmo MINERVINI, sulla base dell'istruttoria predisposta dal dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con l.r. n. 18/2002, art. 25 è stata istituita l'AREM
- agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia;
- con decreto n. 530 del 26/5/2006 ed il successivo di rettifica n. 559/2006, il Presidente della giunta regionale ha costituito il collegio dei revisori dell'AREM, ai sensi dell'art. 25, comma m) della L.R. n. 18/2002;
- con d.g.r. n. 1100 del 18/7/2006 l'AREM si è dotata del previsto regolamento, ai sensi della su citata L.R. n. 18, art. 25, comma 5, lettera h), punto 1;
- la l.r. n. 18/2002 art.25, tra l'altro, statuisce che le funzioni di controllo sull'AREM sono esercitate dalla giunta regionale mediante controllo preventivo su determinati atti tra cui il bilancio di previsione annuale e poliennale;
- con deliberazione n.877/2012 la giunta regionale ha nominato il direttore generale dell'A.Re.M. - Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia;
- con l.r. n. 46/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia che assegna all'A.Re..M. risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2013 pari ad € 1.037.100,00
- In applicazione delle predette disposizioni normative con nota di prot. AREM/2013/275 del 21/01/2013 il direttore generale dell'AREM ha trasmesso all'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità la determina n. 17/2012 del

28/12/2012 di adozione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e del bilancio previsionale 2013-2015, del programma delle attività 2013, corredata del relativo parere favorevole da parte del collegio dei revisori, espresso nella seduta del 21/12/2012 - verbale n.43.

Considerato che:

- al fine di consentire all'AREM l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'art.25 della l.r. n. 18/2002 occorre sottoporre al controllo preventivo gli anzidetti atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 5) lett. r);

Vista:

la documentazione allegata al presente provvedimento:

- determinazione AREM n. 17/2012 del 28/12/2012;
- bilancio di previsione per l'anno 2013;
- bilancio previsionale 2013-2015;
- programma delle attività 2013;
- parere favorevole del collegio dei revisori costituente parte integrante del presente provvedimento;

Si ritiene:

completata la fase preventiva dell'iter procedurale di cui alle richiamate norme.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa giunta regionale, ai sensi della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità.